



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”.

Approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. xx del xxxxxxxxx.

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 Costituzione, composizione, durata
ART. 3 Compiti del C.U.G
ART. 4 Funzionamento
ART. 5 Rapporti con l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali
ART. 6 Commissioni e gruppi di lavoro
ART.7 Comunicazioni
ART. 8 Approvazione e modifiche del presente Regolamento e rinvio alle norme

Appendice al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che istituisce il CUG del Comune di Mogoro designando la dott.ssa **Gallittu Mariantonietta**, quale **Presidente**.
Istituito ai sensi dall'art.57 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.21 della L. 4/11/2010 n.183.

ART. 2

Costituzione, composizione, durata

2.1 Il C.U.G. ha sede presso il Comune di Mogoro ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione.

2.2 Il C.U.G. è unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale dipendente, dirigente e non dirigente.

2.3 Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, nonché da altrettanti componenti supplenti, e da un pari numero di componenti designate da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e la rappresentanza di tutto il personale.

2.4 Il Comitato è nominato con determinazione del Segretario. Nell'individuazione dei componenti si deve tenere conto dei seguenti requisiti: - adeguate conoscenze delle materie di competenza del C.U.G.; - adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e/o del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini personali, motivazionali e relazionali.

2.5 Il Presidente del C.U.G. individua all'interno del Comitato un dipendente chiamato, di volta in volta, ad assolvere alle funzioni di Segretario verbalizzante.

2.6 Il C.U.G. è da intendersi costituito e può comunque operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

2.7 Il Comitato Unico di Garanzia dura in carica per quattro anni dalla data di nomina e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato.

ART. 3

Compiti del C.U.G

3.1 Al C.U.G. sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle attività della Pubblica Amministrazione, volti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica verso i lavoratori, conformemente a quanto disposto dall'art.57, c.4 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21, c.1, l.c) della L. 183/2010.

3.2 Nello specifico il Comitato Unico di Garanzia può:

- a) predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- b) proporre azioni sui temi che rientrano nelle proprie competenze ai fini della contrattazione integrativa;
- c) proporre iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
- d) proporre azioni atte a favorire le condizioni di benessere lavorativo;
- e) proporre azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire e rimuovere situazioni di discriminazione e violenze sessuali morali o psicologiche;
- f) fornire pareri consultivi su progetti di riorganizzazione, su piani di formazione del personale, su orari di lavoro, sulle forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, sui criteri di valutazione del personale, sulla contrattazione integrativa per i temi che rientrano nelle proprie competenze;
- g) svolgere attività di verifica: - sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; - sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo; - sulla assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;

3.3 Il C.U.G. inoltre promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento

3.4 Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente e riferisce annualmente a mezzo di apposita relazione, entro il primo trimestre di ogni anno, riferita all'anno precedente, ai vertici politici ed amministrativi in ordine alla situazione del personale riguardo all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

ART. 4

Funzionamento

4.1 Il C.U.G. opera nel rispetto delle linee guida sulle modalità di funzionamento emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione di quanto disposto dall'art.57, c.4 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.21, c.1, l.c) della L.183/2010.

4.2 Il Comitato si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno e comunque ogni qualvolta è ritenuto necessario.

4.3 Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4.4 Il Comitato è convocato dal Presidente in forma scritta o con altro mezzo atto a garantire la ricevibilità della comunicazione, almeno 24 ore prima della seduta.

4.5 L'ordine del giorno è formulato dal Presidente anche sulla base delle eventuali segnalazioni dei componenti.

4.6 In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, é cura del componente effettivo comunicare tempestivamente la sua assenza al Presidente il quale provvede alla convocazione del supplente designato.

4.7 Le decisioni in merito agli argomenti trattati sono poste ai voti dal Presidente e sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

4.8 Ai lavori del Comitato potranno essere ammessi dal Presidente, ove ritenuto necessario dallo stesso Comitato, i membri supplenti (con diritto di voto) o soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi o dirigenziali ed esperti (senza diritto di voto).

4.9 Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Gli originali dei verbali sono conservati dall'Ufficio Personale e trasmessi in copia a tutti i componenti.

4.10 Qualora un componente venga a mancare per dimissioni o rinuncia, subentra quale componente effettivo il sostituto individuato.

4.11 L'attività del C.U.G. è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.

4.12. L'accesso ai dati del Comitato sarà consentito, a cura del Presidente, a chiunque ne abbia motivato interesse, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali.

ART. 5

Rapporti con l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali

5.1 Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 3 del presente Regolamento, formula proposte che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa.

5.2 Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal C.U.G saranno presentate all'Amministrazione e inviate per conoscenza alle OO.SS. e dovranno essere oggetto di esame nella contrattazione decentrata.

5.3 L'Amministrazione e le OO.SS. sono invitate a prendere in esame le proposte e gli atti elaborati dal C.U.G. ed a dare tempestivamente informazione sugli esiti.

5.4 Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

5.5 L'amministrazione è invitata a consultare preventivamente il C.U.G. ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.).

ART. 6

Commissioni e gruppi di lavoro

6.1 Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro che possono comprendere anche la presenza di membri supplenti.

6.2 Su richiesta del Presidente o dei Componenti, il CUG può deliberare la partecipazione alla sedute di soggetti esterni al Comitato, senza diritto di voto.

6.3 Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato Unico di Garanzia:

- promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
- si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- si avvale della collaborazione dei responsabili della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e del medico competente per lo scambio di informazioni utili nell'ottica della valutazione del rischio negli ambiti di competenza;

6.4 Il C.U.G. dispone del supporto tecnico-logistico dell'Amministrazione e per l'espletamento della propria attività utilizza le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge messe a disposizione dalla stessa amministrazione.

6.5 L'Amministrazione fornisce al Comitato ogni dato o informazione necessaria a garantirne l'effettiva operatività.

ART.7

Comunicazioni

7.1 Il C.U.G. pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione e/o effettuando specifiche iniziative.

7.2 Le risultanze dell'attività del Comitato, la documentazione prodotta ed ogni altra informazione ritenuta utile sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'apposita area dedicata all'attività del C.U.G.

7.3 Al fine di facilitare il contatto diretto con il C.U.G., eventuali comunicazioni, segnalazioni o proposte rivolte al Comitato, dovranno essere trasmesse al Presidente.

ART. 8

Approvazione e modifiche del presente Regolamento e rinvio alle norme

8.1 La proposta di Regolamento viene approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle componenti del C.U.G. stesso ed entra in vigore, previa approvazione da parte dell'organo competente, dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio

8.2 Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da almeno 1/3 del Comitato Unico di Garanzia.

8.3 Per l'approvazione delle modifiche è richiesta la maggioranza qualificata 2/3 dei/delle componenti del C.U.G.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia ed alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 - Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".